CAMERA DEI DEPUTATI N. 1166

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Presentata il 22 luglio 1987

Modifica del modello di carta di identità di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con circolare ministeriale n. 10.16503 F (*a*) del 22 aprile 1975 si impartivano alle autorità competenti disposizioni in merito ai criteri di compilazione delle carte di identità rilasciate a donne coniugate; in particolare la circolare in questione dettava: « in analogia anche a quanto praticato in occasione del rilascio dei passaporti, le carte di identità relative a donne sposate devono essere intestate con il cognome da nubile delle medesime, seguito, dopo il nome, dalla dizione "coniugata" e quindi dal cognome del marito ». Per le sole donne, cioè, viene applicata espressamente nei documenti di identità la norma prescritta dall'articolo 143-*bis* del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 « Riforma del diritto di famiglia » che dispone « la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze ». Nella realtà l'articolo 143-*bis* non prevede norma alcuna, ad esempio, per la donna in attesa di divorzio (evidentemente in una condizione diversa da quella della coniugata, della vedova e della vedova passata a nuove nozze), la quale non è in una situazione psicologica tale da accettare di essere, sia pure formalmente, ancora considerata come parte integrante di un nucleo familiare, che non desidera e dal quale è respinta. È evidente che l'articolo 143-*bis* del codice civile si ispira ancora ad un concetto di famiglia patriarcale nel quale la donna veniva ad annullare la sua personalità, sicché la signora Paola Bianchi in Rossi, tende ad essere conosciuta semplicemente come signora Paola Rossi. Il che è anacronistico nel momento in cui non si può più fare riferimento

ad un modello familiare strettamente tradizionale, ma bisogna guardare al modello di famiglia che si è voluto dare attraverso la normativa divorzista, soprattutto, che vede di fatto interscambiabili i ruoli di capo-famiglia, ed attraverso la presa di coscienza della donna, che affronta il matrimonio oggi con maggiore consapevolezza e minori condizionamenti e pretende giustamente di veder affermati i suoi diritti attraverso il riconoscimento generale della propria individualità, del proprio saper essere, sia che intenda essere moglie, madre e casalinga, sia che intenda esprimersi nel mondo del lavoro extradomestico.

Sono concetti ormai acquisiti, che non trovano, riteniamo, ostacoli « ideologici » tanto è chiaro che ogni cittadino è dotato di una individualità che lo distingue dagli altri.

Ai fini pratici fino ad ora il Ministro dell'interno ha voluto estendere la norma dell'articolo 143-*bis* del codice civile ai documenti di identità, affermando che, ai sensi dell'articolo 288 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cognome del marito è parte integrante degli elementi identificatori delle persone interessate e quindi costituisce « mezzo di identificazione ai fini della polizia ».

C'è da osservare che se lo scopo è quello di riuscire ad offrire sul documento di identità il maggior numero di elementi identificatori, un modo può essere quello di indicare all'interno della carta di identità (formulata secondo il modello del semplice stato civile, nel caso che il soggetto, uomo o donna, sia coniugato), la condizione di « coniugato/a con... ». Verrebbe sanata in tal modo la difformità di criteri di compilazione e si restituirebbe, anche formalmente, al cittadino donna la dignità personale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per le donne coniugate è eliminata dalla carta di identità e dal passaporto la dizione « coniugata » interposta fra il cognome personale e quello del marito e, di conseguenza, non viene menzionato il cognome del marito.

ART. 2.

1. Il modello di carta di identità, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1969, n. 54, è modificato nel senso che, all'interno, alla dizione « stato civile » sono sostituite, su due righe distinte, le dizioni « celibe/nubile » e « coniugata/o con ».